II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2003
concernente il regime di aiuto attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà

[notificata con il numero C(2003) 4636]

(Il testo in francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/343/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni in conformità ai suddetti articoli [1],

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Nel quadro della comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese [2] (di seguito: «la comunicazione»), la Commissione procede all'esame e al riesame dei regimi di aiuti fiscali vigenti negli Stati membri [3]. Il presente procedimento s'iscrive in questo contesto.

(2) Con lettera del 12 settembre 2001 (D/53716), la Commissione ha rivolto alla Francia una richiesta di informazioni relative all'esenzione fiscale prevista dall'articolo 44 septies del codice tributario. Tale esonero fiscale non è stato oggetto di alcuna notifica preventiva ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Con lettera del 19 settembre 2001 (VB/myg n° 2540), le autorità francesi hanno risposto richiedendo una proroga supplementare di un mese, concessa dalla Commissione il 1° ottobre 2001 (D/54025). Il 29 novembre 2001, la Commissione ha inviato un sollecito (D/54953) al fine di ottenere le informazioni richieste. Il 21 dicembre 2001 (VB/myg n° 3640), le autorità francesi hanno comunicato solo parte delle informazioni richieste. La Commissione, con lettera del 15 marzo 2002 (D/51147), ha pertanto richiesto le informazioni mancanti, che le sono state fornite il 15 aprile 2002 (VB/myg 1116).

(3) Con lettera del 19 agosto 2002, la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale. La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [4]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura di cui trattasi.

(4) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da parte degli interessati. Con lettera del 10 settembre 2002, le autorità francesi hanno richiesto, per la presentazione delle proprie osservazioni, una proroga supplementare di venti giorni, che è stata accordata dalla Commissione. Quest'ultima ha ricevuto le osservazioni da parte del governo francese il 16 dicembre 2002.

Descrizione dettagliata del regime

(5) L'articolo 44 septies del codice tributario francese è stato introdotto dall'articolo 14 A della legge finanziaria del 1989 [5]. Tale articolo prevede che le società create al fine di rilevare le attività di imprese industriali in difficoltà siano esonerate dall'imposta sulle società per la durata di due anni. Le disposizioni dell'articolo 44 septies sono state emendate a cinque riprese negli anni 1990, 1991, 1992, 1994 e 2000. Le varie modifiche sembrano aver contribuito a specificare le condizioni di

[1] GU C 284 del 21.11.2002, pag. 5.
[2] GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.
[3] Cfr. punto 37 della comunicazione.
[4] Cfr. nota 1.
[5] Legge n. 88-1149 del 23.12.1988, Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 28 dicembre 1988, pag. 16320.

applicazione dell'esonero fiscale (1991) e ad estendere il suo campo di applicazione a singoli settori autonomi di attività industriali precedentemente oggetto di una cessione (1990), nonché ad imprese in difficoltà non precedentemente oggetto di cessione ordinata da un tribunale (1992). In realtà la modifica apportata nel 1994 riguarda unicamente le condizioni di applicazione della legge n. 85-98 del 25 gennaio 1985 relativa al risanamento e alla liquidazione giudiziaria delle imprese, alla quale l'articolo 44 septies faceva inizialmente riferimento. La modifica apportata nel 2000 ha eliminato il riferimento alla suddetta legge n. 85-98, sostituendolo con un riferimento agli articoli del codice del commercio che hanno codificato tale legge.

(6) L'esenzione si applica a pieno titolo laddove il rilevamento riguardi un'impresa in difficoltà precedentemente oggetto di una cessione ordinata dal tribunale, nel quadro di un procedimento per insolvenza, di cui agli articoli L 621-83 e seguenti del codice del commercio.

(7) Tale esenzione può altresì essere concessa previa approvazione del ministro responsabile del bilancio nei tre casi sottoindicati:

a) laddove la procedura di risanamento non venga attuata;

b) laddove il rilevamento, effettuato nel quadro di cessioni ordinate dal giudice ai sensi della legge n. 85-98 precitata, non riguardi l'intera impresa, bensì singoli settori di attività industriale;

c) laddove il rilancio interessi uno o più impianti industriali in difficoltà di un'impresa industriale che non versa in cattive condizioni.

(8) Le decisioni del ministro intervengono unicamente in caso di programmi industriali d'importo superiore a 50 milioni di FRF al netto delle tasse (circa 7,6 milioni di EUR) o di imprese con fatturato superiore a un miliardo di FRF (circa 150 milioni di EUR), in cui più del 50 % del capitale sia detenuto da un'impresa il cui fatturato consolidato sia superiore ad un miliardo di franchi. In tutti gli altri casi, la decisione è presa dal direttore dei servizi fiscali del dipartimento in cui ha sede l'impresa.

(9) L'approvazione è concessa unicamente nel caso in cui vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) il rilevamento deve interessare un'impresa, uno o più singoli settori autonomi di attività o un impianto industriale che esercitino un'attività industriale;

b) lo stato di difficoltà deve essere accertato; con esso si intende una condizione finanziaria che renda imminente la cessione dell'attività;

c) la nuova società deve avere, come unica attività, l'esercizio dell'attività in crisi rilevata ed essere creata a tale scopo;

d) il capitale della società creata non deve essere detenuto direttamente o indirettamente da soci o gestori o da coloro che abbiano detenuto indirettamente più del 50 % del capitale dell'impresa in difficoltà nel corso dell'anno precedente il rilevamento;

e) in caso di rilevamento di uno o più stabilimenti industriali in difficoltà di un'impresa industriale, la società creata per il rilevamento deve essere indipendente dall'impresa cedente sia dal punto di vista giuridico che economico.

(10) Infine, secondo le disposizioni degli articoli 1383 A, 1464 B e 1464 C del codice tributario, le imprese che usufruiscono dell'esonero dall'imposta sulle società previsto dall'articolo 44 septies, possono altresì beneficiare, previa delibera degli enti locali competenti, di un esonero dalla tassa professionale e dall'imposta fondiaria per la durata di due anni.

(11) Le autorità francesi hanno comunicato alcune informazioni circa le dimensioni di alcuni dei beneficiari delle misure (tabella 1) e l'importo degli aiuti concessi tra il 1997 e il 1999 (tabella 2). Questi dati si riferiscono unicamente al caso in cui l'approvazione sia stata concessa dal ministro o dall'amministrazione finanziaria e non riguardano pertanto il caso in cui il beneficio del regime sia stato applicato a pieno titolo.

Tabella 1

Numero di dipendenti	Numero d'imprese	
	Dal 1991 al 1996	A decorrere dal 1997
Meno di 10 dipendenti	70	2
Da 11 a 50 dipendenti	106	10
Da 51 a 250 dipendenti	22	12
Oltre 250 dipendenti	2	11
Imprese per le quali l'informazione non è disponibile.	25	11
Totale	225	38

Tabella 2

	1997	1998	1999
Numero d'imprese beneficiarie	151	182	60
Costo in milioni di euro	64	80	55

Motivazioni che hanno determinato l'avvio del procedimento

(12) All'atto dell'avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione aveva ritenuto che l'esenzione fiscale concesso ad imprese che avevano rilevato l'attività di

imprese in difficoltà potesse costituire un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Al termine dell'analisi preliminare, la Commissione aveva altresì evidenziato che il regime in esame fornisse un vantaggio ai suoi beneficiari sollevandoli da oneri che pesano, di norma, sul bilancio delle imprese francesi, quali l'imposta sulle società, l'imposta fondiaria e la tassa professionale, comportando in tal modo una diminuzione del gettito fiscale. La Commissione aveva espresso dubbi sulla compatibilità della misura con gli orientamenti relativi agli aiuti alle imprese in difficoltà e con gli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

Osservazioni della Francia

(13) Con lettera del 13 dicembre 2002, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione le proprie osservazioni. Secondo le autorità francesi, le disposizioni in esame non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dall'articolo 87 del trattato. Se però esse fossero considerate tali, le autorità francesi ritengono che il regime possa allora ritenersi conforme agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(14) Secondo le autorità francesi, l'esonero di cui all'articolo 44 *septies* del codice tributario non può ritenersi un aiuto di Stato, in quanto esso può favorire tutte le nuove imprese nate da un riacquisto di attivi, a prescindere dal settore di attività. Le autorità francesi forniscono alcune informazioni sui settori di appartenenza dei beneficiari dell'esenzione: essi comprendono, segnatamente, i cantieri navali, il settore automobilistico, le holding, il settore della tipografia, l'industria chimica, del cuoio e della carta, nonché la produzione di apparecchiature per telecomunicazioni. Le autorità francesi fanno presente che l'esenzione non costituisce alcuna deroga al regime fiscale generale.

(15) In merito alle esenzioni dalla tassa professionale e dall'imposta fondiaria, le autorità francesi affermano che esse non sono riservate a talune imprese. Esse giustificano la necessità di una decisione da parte degli enti locali con l'autonomia finanziaria di questi ultimi, che, come le stesse autorità sottolineano, non dispongono di alcun margine discrezionale per l'applicazione delle esenzioni. Tali esenzioni sono applicabili a tutte le imprese insediate sul loro territorio.

(16) Il governo francese sottolinea che tali esenzioni possono essere considerate neutre dal punto di vista degli scambi intracomunitari principalmente per due ragioni: da un lato per la loro provvisorietà, dall'altro per l'esiguo livello dell'aiuto in rapporto ai costi di rilevamento di un'impresa in difficoltà.

(17) Nell'ipotesi in cui la Commissione intendesse esaminare le misure alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, le autorità francesi propongono una serie di argomentazioni. In primo luogo, esse sottolineano che la concessione delle esenzioni è sempre stata subordinata all'esistenza di un programma di ristrutturazione. L'attuabilità di tale programma deve essere valutata o dal giudice incaricato dell'amministrazione controllata, o dai servizi fiscali che autorizzano le esenzioni. Il piano di ristrutturazione deve altresì garantire che le esenzioni concesse non oltrepassino il minimo necessario per sostenere l'impresa durante il periodo di ristrutturazione. In secondo luogo, le autorità francesi fanno notare che il limite a due anni dell'esenzione rende la misura insufficiente a soddisfare il fabbisogno finanziario della nuova impresa.

Valutazione dell'aiuto

(18) La presente decisione concerne il regime in quanto tale e non esamina gli aiuti concessi in ciascun caso individuale. Tuttavia, in alcuni casi, la Commissione ha deciso di esaminare alcune categorie di casi individuali che possano giustificare una valutazione specifica.

(19) Dopo aver preso in esame le osservazioni formulate dalle autorità francesi, la Commissione mantiene la posizione espressa nella lettera del 19 agosto 2002, data di avvio del procedimento formale, secondo la quale il regime in esame costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(20) La Commissione ritiene che le misure previste dall'articolo 44 septies del codice tributario soddisfino cumulativamente i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Vantaggio

(21) In primo luogo, la misura deve produrre un vantaggio. La Commissione, basandosi su una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, ritiene all'atto pratico che il concetto di aiuto comprenda non solo prestazioni positive, ma anche interventi che, in forma diversa, contribuiscano a ridurre gli oneri che gravano di norma sul bilancio di un'impresa ([1]). L'articolo 44 *septies* esonera tuttavia dall'imposta sulle società gli utili maturati da una nuova impresa che rilevi un'impresa in difficoltà, nei due anni successivi la sua creazione. Contrariamente a quanto affermano le autorità francesi, la misura costituisce una deroga al regime tributario francese, che prevede l'assoggettamento a tale imposta di tutte le «persone giuridiche impegnate in un'attività aziendale o in operazioni a carattere lucrativo ([2])». A queste condizioni, l'imposta sulle società costituisce a tutti gli effetti

([1]) Sentenza dell'8 novembre 2001 nella causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, Racc. 2001, pag. I-8365, punto 38.
([2]) Articolo 206.1, ultimo comma, del codice tributario.

un onere che grava normalmente sulle società francesi. L'esenzione dispensa le nuove società create al fine di rilevare l'attività delle imprese in difficoltà da un costo sostenuto dai loro concorrenti ([1]), procurando loro, in tal modo, un vantaggio. Come evidenzia il punto 9 della comunicazione, un'esenzione fiscale costituisce una forma di vantaggio.

(22) Inoltre, gli articoli 1383 A, 1464 B e 1464 C del codice tributario prevedono che le imprese beneficiarie dell'esonero dall'imposta sulle società ai sensi dell'articolo 44 septies possano altresì beneficiare, previa delibera da parte degli enti locali competenti, di un'esenzione dalla tassa professionale e dall'imposta fondiaria per la durata di due anni. Queste esenzioni rappresentano anche un vantaggio nella misura in cui tali oneri siano normalmente sostenuti dalle imprese in Francia.

Risorse statali

(23) In secondo luogo, la misura deve essere finanziata mediante risorse statali. Il punto 10 della comunicazione sottolinea che una perdita di gettito fiscale è equivalente al consumo delle risorse statali sotto forma di spese fiscali. Esentando le nuove imprese dall'imposta sulle società, dalla tassa professionale e dall'imposta fondiaria, le autorità francesi — amministrazione centrale ed enti territoriali — rinunciano ad introiti che rappresentano risorse statali. Le autorità francesi hanno così calcolato che, per il periodo 1997-1999, la sola esenzione dall'imposta sulle società avesse comportato un costo pari a circa 200 milioni di EUR. La misura è pertanto attuata mediante risorse statali.

Effetti sugli scambi intracomunitari

(24) In terzo luogo, la misura deve incidere sugli scambi intracomunitari e falsare la concorrenza, o minacciare di falsarla. Sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità francesi, le imprese beneficiarie delle suddette misure rientrano in settori di attività estremamente differenti. Di questi molti sono soggetti ad una serrata concorrenza a livello comunitario, segnatamente i cantieri navali e i settori automobilistico, chimico, tessile e l'industria della carta. Contrariamente a quanto affermano le autorità francesi, la Commissione non ritiene che tali misure non abbiano alcun effetto sugli scambi intracomunitari in virtù della loro provvisorietà e dell'esiguo importo in relazione ai costi di rilevamento di un'impresa in difficoltà. A tale proposito vengono addotte due argomentazioni: da un lato, come sottolinea la comunicazione e in conformità ad una giurisprudenza costante ([2]), l'importo relativamente esiguo di un aiuto non ne modifica il carattere ([3]); dall'altro, l'aiuto concesso alle imprese di recente creazione rimane un aiuto che incide sugli scambi intracomunitari, nonostante questo possa essere autorizzato in certi casi. Per questi motivi, la Commissione ritiene che la misura in esame, soprattutto se applicata a certi settori soggetti a forte concorrenza, come in questo caso ([4]), produca un effetto sugli scambi intracomunitari e contribuisca a falsare o minacci di falsare la concorrenza.

Selettività dell'aiuto

(25) Infine, la misura deve essere selettiva. Le misure in esame si applicano unicamente alle società create di recente al fine di rilevare l'attività industriale di imprese in difficoltà. Le condizioni necessarie per poter beneficiare delle esenzioni sono estremamente rigorose: a beneficiarne sono esclusivamente le nuove imprese nate al fine di rilevare l'impresa in difficoltà nel quadro di un procedimento per insolvenza o quelle che abbiano ottenuto l'approvazione del ministero delle finanze e/o degli enti locali. Le autorità francesi sostengono che la misura riguardi tutti i settori. Nella decisione di avviare la procedura, la Commissione aveva tuttavia evidenziato che il beneficio della misura era espressamente circoscritto al solo settore industriale, escludendo in tal modo il settore dei servizi, il quale, come la Commissione ha osservato nella propria decisione di avvio della procedura, rappresenta, in Francia, il 70 % del prodotto interno lordo, nonché il 65 % dell'occupazione. Questo dato permette già di comprendere quanto la misura sia selettiva ([5]). Indubbiamente, dalle informazioni comunicate in seguito dalle autorità francesi risulta che almeno una holding e due imprese di consulenza abbiano, anch'esse, beneficiato dell'esonero dall'imposta sulle società, sebbene non appartenenti al settore industriale. Tuttavia, l'esistenza di questi casi non è sufficiente a dimostrare che le misure fossero applicabili, alle stesse condizioni, alle imprese impegnate in attività non industriali. Ad ogni modo, anche nell'ipotesi in cui tutti i settori di attività possano beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 44 septies, queste ultime non si applicano a tutte le imprese, mentre la regola generale in Francia prevede che tutte le imprese siano soggette al pagamento dell'imposta sulle società, dell'imposta fondiaria e della tassa professionale. Come ha confermato il Tribunale di primo grado ([6]), il semplice fatto che un aiuto sia limitato alle imprese di nuova creazione, comporta l'esclusione delle altre imprese e questo deve essere pertanto qualificato come selettivo. Questo è ancor più vero qualora le imprese di nuova creazione debbano soddisfare anche altri criteri per poter beneficiare dell'esenzione, quali il rilevamento dell'attività di un'impresa in difficoltà e l'indipendenza dai soci, gestori e azionisti di maggioranza precedenti o,

([1]) Sentenza del 23 febbraio 1961 nella causa 30/59, Steenkolenmijnen, Racc. 1961, pag. 3.
([2]) Cfr. da ultimo, sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans, (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 81).
([3]) Cfr. punto 11 della comunicazione.
([4]) Cfr. punto 14 della presente decisione.
([5]) Sentenza della Corte dell'8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline (sopraccitata, punto 39 e seguenti).
([6]) Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2002 nelle cause riunite T-92/00 e T-103/00, Territorio Histórico de Álava, Racc. 2002, pag. II-1385, punti 48 e 49.

a seconda dei casi, dall'impresa cedente. Il carattere selettivo della misura è altresì confermato dal numero di imprese beneficiarie della misura in seguito ad approvazione ministeriale: 263 imprese tra il 1991 e il 2002, un numero relativamente basso se paragonato a quello delle imprese soggette alle imposte in questione, o anche a quello delle nuove imprese francesi create nel corso di questo periodo.

(26) Le autorità francesi non hanno avanzato alcuna argomentazione in merito alla possibilità di giustificare la detta misura sulla base della natura o dell'economia del sistema tributario francese. La Commissione ritiene che, nella fattispecie, tale giustificazione non sia ammissibile.

(27) In compenso, la Commissione ritiene che gli enti locali non esercitino alcun tipo di potere discrezionale nel momento in cui concedono le esenzioni dalla tassa professionale e dall'imposta fondiaria alle nuove imprese che rilevino imprese in difficoltà. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità francesi risulta chiaramente che tale concessione da parte degli enti locali interessa ogni nuova impresa creata al fine di rilanciare un'impresa in difficoltà insediata sul loro territorio. Tuttavia questo non modifica affatto la conclusione circa il carattere selettivo delle esenzioni. Sebbene le esenzioni dalla tassa professionale e dall'imposta fondiaria non vengano concesse caso per caso, ciò non toglie che, come è stato qui sopra dimostrato, esse si applichino ad un determinato gruppo di imprese, vale a dire quelle in grado di conformarsi ai rigorosi criteri di cui all'articolo 44 septies del codice tributario.

(28) Concludendo, vista la presenza di tutti gli elementi corrispondenti al concetto di aiuto di Stato, le misure in questione si qualificano come regime di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

De minimis

(29) Poiché l'importo degli aiuti in questione non è soggetto ad alcun limite, il regime non dovrebbe rientrare nell'ambito delle misure de minimis. Tuttavia, non è da escludere che, in casi particolari, gli aiuti siano stati concessi conformemente alle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.

(30) La definizione di aiuti de minimis è stata formulata per la prima volta nella disciplina comunitaria in materia di aiuti a favore delle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione il 20 maggio 1992 [1] (di seguito «disciplina PMI»). Il punto 3.2 fissa il campo di applicazione della regola de minimis ad un aiuto di importo pari a 50 000 EUR nell'arco di tre anni per impresa per alcune grandi categorie di spese (investimenti, formazione). Pertanto, i singoli aiuti pari a 50 000 EUR concessi per una data categoria di spese, nonché i regimi per i quali gli aiuti versati alle imprese per un periodo di tre anni per una data categoria di spese erano limitati a tale importo, non erano più soggetti alla notifica preliminare prevista dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato (già articolo 93, paragrafo 3). Esisteva tuttavia una condizione secondo cui la notifica individuale o il regime di aiuto doveva comportare un'esplicita condizione che prevedeva che qualsiasi aiuto supplementare concesso alla medesima impresa per la stessa categoria di spese da altre fonti o in base ad altri regimi non dovesse superare i 50 000 EUR. Il paragrafo 3.2 precisa che la regola de minimis non si applica ai settori sensibili (siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria automobilistica, agricoltura, pesca, trasporti e carbone).

(31) La comunicazione della Commissione del 1996 relativa agli aiuti de minimis [2] ha modificato la regola de minimis della disciplina PMI. L'importo massimo complessivo dell'aiuto de minimis era stato fissato a 100 000 EUR per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del primo aiuto de minimis. Tale importo comprendeva qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non precludeva al beneficiario la possibilità di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione. Questa regola non si applicava ai settori interessati dal trattato CECA, alle costruzioni navali, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per le spese relative ad attività dell'agricoltura o della pesca.

(32) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE per gli aiuti d'importanza minore («de minimis») [3] estende il campo di applicazione della regola de minimis a tutti i settori, ad eccezione del settore dei trasporti e delle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire quelli direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, e degli aiuti condizionati all'impiego preferenziale dei prodotti interni rispetto a quelli importati. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento sopraccitato, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una stessa impresa non può superare il massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni, cifra che si applica a prescindere dalla forma e dall'obiettivo degli aiuti.

(33) Secondo il parere della Commissione [4], l'esame delle misure non notificate, anche precedenti l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 69/2001, deve essere effettuato a norma di tale regolamento, a patto che vengano applicate le regole già in vigore al momento della realizzazione degli aiuti, non essendo, essi, oggetto di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001.

[1] GU C 213 del 19.8.1992, pag. 2.

[2] GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

[3] GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

[4] Cfr. in particolare, decisione 2003/626/CE della Commissione del 27 novembre 2002 relativa al regime di aiuto attuato dalla Germania «Programma di prestiti del Land di Turingia a sostegno delle piccole e medie imprese» (GU L 223 del 5.9.2003, pag. 32).

(34) Pertanto, i casi di applicazione delle misure in oggetto non costituiscono aiuti di Stato qualora soddisfino le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 o, in mancanza, qualora rispettino le regole de minimis già in vigore al momento della concessione degli aiuti.

Compatibilità

Condizioni generali

(35) Poiché la misura costituisce un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, deve esserne valutata la compatibilità sulla base delle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

(36) Le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, e dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere b), d) ed e), sono manifestamente inapplicabili e non sono peraltro state invocate dalle autorità francesi. In compenso, è opportuno prendere in esame le deroghe relative allo sviluppo di talune regioni o settori, previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c). Trattandosi di aiuti finalizzati a favorire lo sviluppo di determinati settori, considerata la natura delle misure in questione, gli unici criteri pertinenti sono quelli riguardanti gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà e quelli riguardanti gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese.

(37) Pertanto, come annunciato nella propria decisione all'avvio della procedura formale, la Commissione deve analizzare la misura alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, nonché quelli applicabili agli aiuti a finalità regionale. Secondo la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi ([1]), la misura deve essere esaminata alla luce degli orientamenti comunitari in vigore al momento della concessione dell'aiuto. La Commissione deve altresì esaminare gli aiuti in questione conformemente alle regole applicabili agli aiuti a favore delle piccole e medie imprese. A tale proposito, le regole applicabili sono innanzitutto quelle del regolamento di esonero attualmente in vigore, ed è unicamente a titolo sussidiario che sarà opportuno applicare le comunicazioni in vigore al momento della concessione dell'aiuto ([2]).

Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà

(38) Per quanto riguarda le regole relative al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, esistono tre serie di disposizioni applicabili al presente caso, poiché la misura, adottata nel 1989, è tuttora in vigore. Trattasi dei punti 227, 228 e 177 dell'ottava relazione della Commissione sulla politica di concorrenza del 1979, degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà pubblicate nel 1994 ([3]) e le dei nuovi orientamenti pubblicati nel 1999 ([4]).

(39) A tale proposito, le autorità francesi avanzano un'argomentazione «sussidiaria» finalizzata a giustificare le misure sulla base degli orientamenti: questi sottolineano che l'applicazione dell'esenzione è sempre subordinato all'esistenza di un adeguato programma di ristrutturazione, approvato dal giudice in caso di procedura giudiziaria o dalle autorità fiscali, qualora tale procedura giudiziaria non risulti necessaria.

(40) A titolo preliminare, è opportuno osservare che a beneficiare delle misure in questione potrebbero essere imprese non corrispondenti alla definizione comunitaria di impresa in difficoltà. Anche in assenza di un'esplicita definizione, gli orientamenti comunitari del 1994 ([5]) e del 1999 ([6]) enunciano una serie di criteri e caratteristiche proprie di questo tipo di imprese, che corrispondono, in sostanza, ai criteri applicati precedentemente. Ora, il meccanismo stesso dell'aiuto in forma di esenzione dall'imposta sulle società presuppone che il beneficiario possa realizzare utili nei due anni successivi la rilevazione. È improbabile che un'impresa che realizzi profitti così rapidamente possa essere qualificata come impresa in difficoltà.

(41) Inoltre, per quanto concerne il periodo precedente il 1994, è opportuno innanzitutto sottolineare che le misure nazionali non possono essere autorizzate in qualità di aiuti al salvataggio. Infatti tali aiuti, secondo l'ottava relazione della commissione sulla politica di concorrenza, devono consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di credito o di crediti rimborsabili gravati da un tasso d'interesse equivalente a quello di mercato, devono altresì limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività, essere versati soltanto per il periodo necessario (di regola, non più di sei mesi) alla definizione delle misure di risanamento e non squilibrare la situazione industriale in altri Stati membri. Le suddette condizioni non sono manifestamente soddisfatte dalle misure in esame.

(42) Per quanto concerne gli aiuti alla ristrutturazione, la relazione richiede la presentazione di un programma di ristrutturazione solido, in grado di ristabilire l'efficienza economico-finanziaria dell'attività in questione. Inoltre

([1]) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

([2]) Questi criteri, che risultano dall'interpretazione del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33) e della comunicazione succitata, sono ormai enunciati nel paragrafo 1 bis dell'articolo 10, inserito dal regolamento adottato, in linea di principio, dalla Commissione il 10 dicembre 2003.

([3]) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

([4]) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

([5]) Sezione 2.1.

([6]) Sezione 2.1.

l'importo e l'intensità dell'aiuto non devono superare il minimo necessario a sostenere l'impresa nel corso del periodo di ristrutturazione e devono essere limitati e progressivamente ridotti. La relazione pone altresì l'accento sulla necessità di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza che potrebbero risultare da questo tipo di aiuto, segnatamente all'interno dei settori più sensibili.

(43) Tali condizioni non sono soddisfatte dalle misure in esame. Con riguardo al programma di ristrutturazione, nel quadro di una procedura giudiziaria, l'articolo L 621-85 del codice francese del commercio elenca le condizioni che tutte le offerte di rilevamento dell'impresa (o del settore di attività) in difficoltà devono soddisfare per ottenere l'approvazione del giudice. Tali offerte devono obbligatoriamente riportare le seguenti indicazioni: previsioni di attività e finanziamento, costi di cessione, modalità di pagamento, livello e prospettive d'impiego giustificati dall'attività prevista, garanzie sottoscritte al fine di assicurare la messa in atto dell'offerta, nonché previsioni di cessione di attività durante i due anni successivi alla cessione. Secondo il suddetto codice, i criteri determinanti sono il mantenimento dei posti di lavoro e le garanzie di pagamento dei creditori. In questo modo, contrariamente a quanto richiesto dalle norme in materia di aiuti di Stato alla ristrutturazione di imprese in difficoltà riportate nell'ottava relazione della Commissione sulla politica di concorrenza, non viene tenuto conto dell'effetto dell'aiuto sulle condizioni di concorrenza. Non vengono inoltre presi in considerazione, nel quadro della procedura giudiziaria, né la condizione di mercato, né l'impatto sui concorrenti, né tanto meno l'eventuale esistenza di altri aiuti. Allo stesso modo, essendo la valutazione del programma di ristrutturazione di competenza dei servizi fiscali, il solo fattore preso in esame è la capacità del detto programma di garantire un mantenimento dell'attività nel lungo periodo, data la mancanza degli aspetti relativi alla concorrenza. Inoltre l'intensità dell'aiuto non rimane limitata allo stretto necessario, né viene progressivamente ridotta, come previsto dalle norme precitate. In questo modo, l'importo dell'aiuto dipenderà unicamente dalla capacità dell'impresa di realizzare utili. Più questi ultimi saranno elevati, più l'importo dell'aiuto sarà cospicuo.

(44) Per quanto concerne il periodo 1994 — 1999, gli orientamenti comunitari del 1994 contengono, in sostanza, le stesse regole relative agli aiuti al salvataggio dell'ottava relazione sulla politica di concorrenza. Pertanto, la misura in esame non può essere dichiarata compatibile in applicazione delle dette regole, per le ragioni già esposte al considerando 41.

(45) Quanto agli aiuti alla ristrutturazione, gli orientamenti del 1994 contengono lo stesso principio di prevenzione delle illecite distorsioni di concorrenza contenuto nelle regole enunciate nell'ottava relazione sulla politica di concorrenza. Questi orientamenti richiedono inoltre la limitazione dell'aiuto al minimo strettamente necessario nonché il rispetto delle specifiche regole di applicazione previste per i settori sensibili, regole che nella fattispecie non sono rispettate, come risulta dal considerando 43 di cui sopra.

(46) A determinate condizioni, un regime di aiuto alle imprese in difficoltà potrebbe giustificarsi sulla base degli orientamenti del 1994, nel caso in cui la misura favorisse solo le PMI. Il punto 3.2.4 dei suddetti orientamenti definisce le PMI imprese con un massimo di 250 dipendenti e un fatturato non superiore a 20 milioni di ecu (o un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni) e il cui capitale sia detenuto da imprese non appartenenti alle PMI per una quota non superiore al 25 %. Sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità francesi non esiste tuttavia alcuna limitazione di beneficio per le grandi imprese: almeno cinque imprese di questo tipo hanno beneficiato della misura nel quadro della procedura di approvazione. Allo stesso modo tutte le approvazioni concesse dal ministero delle finanze devono riguardare imprese con un fatturato superiore a 150 milioni di EUR. Secondo gli orientamenti del 1994, tali imprese non avrebbero mai potuto rientrare in un regime di aiuto e l'aiuto del quale hanno beneficiato avrebbe dovuto essere oggetto di una notifica individuale (punto 4.2).

(47) Per quanto riguarda le PMI, al punto 3.2.4 degli orientamenti del 1994, la Commissione indica che, tenuto conto del limitato effetto negativo di questi aiuti sulla concorrenza, la Commissione non richiede che gli aiuti alla ristrutturazione a favore delle PMI risponda alle stesse rigide condizioni applicate per le grandi imprese circa le riduzioni di capacità ed obblighi in materia di impiego. Tuttavia, il punto 4.1 degli stessi orientamenti prevede che i regimi di aiuto a favore delle PMI, per poter essere accettati, devono specificare chiaramente le imprese ammissibili, le condizioni da soddisfare per poter beneficiare dell'aiuto e l'importo massimo che può essere concesso. Inoltre, il punto 3.2.2 richiede la presentazione di un piano di ristrutturazione in grado di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria in un lasso di tempo ragionevole, e che sia basato su fattori interni. Questo piano deve tener conto soprattutto delle eventuali conseguenze sfavorevoli per i concorrenti e prevedere un aiuto proporzionato ai costi e ai benefici della ristrutturazione. Dall'altro lato, la misura francese non fissa alcun massimale per l'importo dell'aiuto. L'identificazione delle imprese che possano beneficiarne è solo relativa in quanto sta al giudice o ai servizi fiscali concedere alle nuove imprese che rilevino attività in difficoltà l'approvazione all'esonero. Ora, come è già stato evidenziato, né il giudice né l'amministrazione fiscale prendono in considerazione le questioni relative alla concorrenza. I programmi di ristrutturazione vengono approvati sulla base dei criteri di stabilità ed attuabilità, senza tener conto dell'impatto sulla concorrenza. Di conseguenza il regime di aiuti concessi tra il 1994 e il 1999 a PMI di nuova creazione sulla base dell'articolo 44 septies non è conforme alle disposizioni degli orientamenti del 1994 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

(48) Infine, per quanto concerne il periodo dal 1999 ad oggi, il punto 3.1 degli orientamenti del 1999 limita la forma, la durata e l'importo degli aiuti al salvataggio e dispone che non vi siano gravi ripercussioni negli altri Stati membri. Per le ragioni di cui al punto 41 sopra indicato, il regime francese non soddisfa manifestamente tali condizioni.

(49) Quanto agli aiuti alla ristrutturazione, il punto 3.2.2 degli orientamenti del 1999 impone soprattutto di attuare misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative dell'aiuto sui concorrenti e di limitare l'aiuto al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. Un regime che, come nella fattispecie, non tenga conto degli effetti dell'aiuto e ne determini l'importo unicamente in funzione delle imposte altrimenti dovute, non può pertanto essere approvato su questa base, come già dimostrato nei considerando 43 e 47 di cui sopra.

(50) Trattandosi della possibilità di approvare i regimi di aiuto alla ristrutturazione delle piccole e medie imprese, prevista dal punto 4 degli orientamenti del 1999, è sufficiente verificare che il regime francese non sia riservato a queste imprese e che, anche per le PMI, lo stesso non assicuri che l'importo per l'aiuto sia limitato al minimo strettamente necessario, come previsto dal punto 4.4, lettera c), dei summenzionati orientamenti.

(51) Inoltre, il punto 7 degli orientamenti del 1999 dispone espressamente che un'impresa di nuova creazione non possa beneficiare di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione qualora questa nuova impresa sia nata dalla liquidazione di un'impresa precedente o si limiti a riprenderne l'attività. Diverso è il caso in cui un'impresa istituisca una filiale perché questa ne riceva alcuni attivi ed eventualmente il passivo. Sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità francesi, l'agevolazione fiscale è tuttavia concessa esclusivamente alle imprese che abbiano come obiettivo unico il rilevamento delle attività in difficoltà e siano state create proprio a tale scopo, senza limitarsi alla sola ipotesi della creazione di una filiale come strumento per attuare la ripresa. Inoltre, coloro che in precedenza detenevano, direttamente o indirettamente, il capitale dell'impresa in declino non possono detenere più del 50 % della nuova entità, che deve essere giuridicamente ed economicamente indipendente dall'impresa cedente. Di conseguenza, gli esoneri fiscali concessi dopo il 1999 in conformità all'articolo 44 septies del codice tributario non dovrebbero essere giustificabili sulla base degli orientamenti del 1999 sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione.

Aiuti a finalità regionale

(52) In secondo luogo, è opportuno esaminare la misura alla luce delle disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale. I testi pertinenti per questo tipo di esame sono, innanzitutto, la comunicazione della Commissione sui regimi di aiuti a finalità regionale del 1979 ([1]) per il periodo 1991-1998, nonché gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 ([2]), per il periodo dal 1998 ad oggi.

(53) La comunicazione del 1979 prevede, al punto 18 i) dell'allegato, che può essere qualificato come investimento iniziale «un investimento in impianti fissi effettuato mediante rilevazione di uno stabilimento già chiuso o che lo sarebbe stato ove non si fosse verificata detta rilevazione».

(54) Dalla stessa comunicazione risulta che gli aiuti all'investimento iniziale potevano essere autorizzati entro i limiti stabiliti al punto 2. In questo modo, nel caso della Francia, un massimale del 75 % di equivalente sovvenzione netto dell'investimento iniziale si applicava ai dipartimenti d'oltremare. Nella zona del territorio francese beneficiaria del premio di sviluppo regionale ([3]), la comunicazione autorizzava una serie di aiuti di intensità differente a seconda delle regioni.

(55) Successivamente, se il massimale applicabile nei dipartimenti d'oltremare è rimasto fisso al 75 %, le regioni candidate e i massimali applicabili nella madrepatria sono stati definiti dalla carta del premio per l'assetto territoriale approvata dalla decisione 85/18/CEE della Commissione, del 10 ottobre 1984, circa la delimitazione delle zone beneficiarie del regime del premio per l'assetto territoriale in Francia ([4]) e dalle sue modifiche successive ([5]).

(56) Nella fattispecie, nel caso in cui l'esonero dall'imposta sulle società sia applicabile direttamente in quanto la cessione dello stabilimento interviene nel quadro di una procedura per insolvenza, è possibile effettivamente ritenere che lo stabilimento avrebbe chiuso se non fosse stato rilevato. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'esonero venga concesso dall'amministrazione fiscale, poiché una delle condizioni richieste per ottenere da questa l'autorizzazione è che la condizione finanziaria dell'impresa renda imminente la cessione dell'attività. Pertanto, le disposizioni della comunicazione del 1979 sembrano applicabili nella fattispecie.

(57) Di conseguenza, la Commissione ritiene che è possibile dichiarare compatibili col trattato gli aiuti concessi precedentemente all'entrata in vigore della comunicazione del 1998, a concorrenza dei massimali d'intensità applicabili nella regione e al momento della loro concessione, aumentati all'occorrenza in base a quanto previsto per gli aiuti alle PMI ([6]).

([1]) GU C 31 del 3.2.1979, pag. 9.
([2]) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
([3]) Definito all'allegato 1 del decreto n. 76/325 del 14 aprile 1976 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 90 del 14 aprile 1976.
([4]) GU L 11 del 12.1.1985, pag. 28.
([5]) Cfr. in particolare, le decisioni della Commissione nei casi N 515/94, N 699/94 e N 45/2000.
([6]) Cfr. punto 4.1 della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese del 1992 e punto 4.2.1 della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese del 1996 (GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4).

(58) Per quanto riguarda gli orientamenti del 1998, il punto 4.4 del testo definisce investimento iniziale la rilevazione di uno stabilimento che ha chiuso o che avrebbe chiuso se non vi fosse stata tale rilevazione, salvo se lo stabilimento in questione appartiene ad un'impresa in difficoltà. Quest'ultima eccezione è stata eliminata dal punto 7.1. degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999. Per le ragioni già espresse qui sopra, la Commissione ritiene che si tratti effettivamente, nella fattispecie, della rilevazione di uno stabilimento « che ha chiuso o che avrebbe chiuso se non vi fosse stata tale rilevazione». Peraltro, anche trattandosi del periodo marzo 1998 — ottobre 1998, durante il quale l'eccezione precitata era applicabile, la misura costituisce un'esenzione fiscale rivolta unicamente alla nuova impresa rilevante l'attività, e non è possibile dedurne che essa porterebbe un vantaggio ad un'impresa in difficoltà cedente l'attività.

(59) Le linee direttrici del 1998 prevedono, al punto 4.10, l'obbligo di subordinare gli aiuti all'investimento iniziale al mantenimento dell'investimento in oggetto per la durata minima di cinque anni.

(60) Nella fattispecie, non è escluso, in casi particolari, che le esenzioni che coprono una parte del costo di riacquisto di uno stabilimento o di parte degli utili (come terreni, fabbricati, fabbriche o macchinari) possano essere considerati un aiuto compatibile, a patto che venga mantenuto l'investimento per un periodo minimo di cinque anni. Quest'ultima condizione, non espressamente richiesta dall'articolo 44 septies, avrebbe potuto nondimeno essere rispettata in alcune situazioni particolari.

(61) Infine, secondo il punto 4.8 degli orientamenti, l'intensità dell'aiuto deve essere adeguata alla natura delle regioni assistite. Per il periodo 2000 — 2006, le regioni candidate e i massimali d'intensità applicabili in Francia risultano dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione del 13 marzo 2000 nel caso N 45/2000. Il regime oggetto della presente decisione non prevede alcuna limitazione dell'intensità degli aiuti in forma di agevolazione fiscale. Tuttavia, è lecito ritenere che gli aiuti concessi a titolo di tale regime siano compatibili con il mercato comune in quanto concessi ad imprese situate nelle regioni ammissibili, a concorrenza dell'intensità autorizzata in queste regioni e purché l'investimento in oggetto sia stato mantenuto per un periodo minimo di cinque anni.

Aiuti a favore delle PMI

(62) In terzo luogo, per quanto riguarda le regole applicabili agli aiuti a favore delle PMI, è opportuno notare immediatamente che le misure francesi non sono circoscritte alle PMI e che, di conseguenza, il regime, a questo titolo, non dovrebbe essere dichiarato compatibile.

(63) Tuttavia, in taluni casi particolari, gli aiuti potrebbero rivelarsi conformi alle condizioni enunciate dal regolamento (CE) n. 70/2001 o, in mancanza di questo, ai testi precedenti in materia di aiuti a favore delle PMI ([1]).

(64) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 dichiara compatibili ed esonera dall'obbligo di notifica gli aiuti all'investimento negli immobilizzazioni materiali effettuato dalle piccole imprese, a concorrenza di un'intensità del 15 %, o da imprese medie, a concorrenza di un'intensità del 7,5 %, con riserva del rispetto delle condizioni enunciate dal medesimo articolo. Ai sensi dell'articolo 2, punto c), del regolamento, un investimento in capitale fisso realizzato mediante l'acquisizione di uno stabilimento che avrebbe chiuso senza tale rilevazione deve essere qualificato come investimento in immobilizzazioni materiali.

(65) Per le ragioni di cui al considerando 55 di cui sopra, la Commissione ritiene che il regime francese si applichi a casi di rilevazione di uno stabilimento che ha chiuso o che avrebbe chiuso senza tale rilevazione. A queste condizioni, gli aiuti concessi a talune PMI a titolo del regime in questione risultano compatibili con il mercato comune nella misura in cui esse si conformino alle altre condizioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001.

(66) Tenuto conto che le condizioni previste dalle discipline del 1992 e del 1996 non risultano più favorevoli di quelle enunciate dal regolamento (CE) n. 70/2001, non si ritiene necessaria un'analisi più approfondita.

Conclusioni sulla compatibilità

(67) Considerato nel suo insieme, il regime è incompatibile con il mercato comune. Tuttavia, possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi a titolo del detto regime che soddisfino i criteri previsti dalla comunicazione del 1979 sui regimi di aiuto a finalità regionale e dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998, nonché gli aiuti concessi in conformità al regolamento (CE) nº 70/2001.

Recupero e verifica di rimborso

(68) Le misure in esame sono state introdotte nel 1989. La Commissione ha sollecitato l'invio di informazioni sulle misure, per la prima volta, nel settembre 2001, interrompendo così la prescrizione di dieci anni prevista dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 87 del trattato ([2]). Poiché le esenzioni fiscali in esame costituiscono un aiuto illegale in quanto non precedentemente notificate alla Commissione, gli aiuti concessi successivamente al mese di settembre 1991 devono pertanto essere oggetto di recupero.

([1]) Cfr. settima relazione sulla politica di concorrenza (1976), punti dal 253 al 255 e discipline comunitarie del 1992 e del 1996.
([2]) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(69) Il regime di aiuti non è stato mai notificato, pertanto è illegale. Allo stesso modo, sono illegali gli aiuti che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001, delle regole de minimis applicabili precedentemente e del regolamento (CE) n. 70/2001.

(70) In virtù della prassi decisionale costante della Commissione, gli aiuti concessi illegalmente e incompatibili con l'articolo 87 del trattato devono essere recuperati presso i beneficiari. Tale prassi è stata confermata dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.

(71) Ai sensi dell'articolo precitato lo Stato membro in questione deve adottare tutte le misure necessarie al recupero dell'aiuto presso il beneficiario. Al fine di determinare il numero dei casi interessati dal recupero e a titolo della cooperazione leale tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima ritiene che la Francia debba stilare l'elenco delle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001, delle altre regole de minimis e del regolamento (CE) n. 70/2001, e che non soddisfano i criteri previsti dalla comunicazione del 1979 sui regimi di aiuto a finalità regionale e agli orientamenti del 1998 in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Conclusioni

(72) La Commissione constata che la Francia ha attuato illegalmente un regime di aiuti concedendo un'esenzione fiscale alle imprese rilevanti le attività di imprese in difficoltà a violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. La Commissione ritiene che il regime in esame non sia giustificabile né sulla base degli orientamenti applicabili agli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà né sulla base delle regole applicabili agli aiuti a finalità regionale. Il regime è pertanto incompatibile con il mercato comune.

(73) La Commissione richiede che la Francia adotti tutte le misure necessarie al recupero dell'aiuto presso i beneficiari del regime, salvo nei casi riportati dal regolamento (CE) n. 69/2001 o dalle altre regole de minimis e salvo nei singoli casi in cui gli importi dell'aiuto consentito siano stati giudicati totalmente o parzialmente compatibili in applicazione della comunicazione del 1979 sui regimi di aiuto a finalità regionale, degli orientamenti del 1998 in materia di aiuti di Stato a finalità regionale o del regolamento (CE) n. 70/2001.

(74) La Commissione chiede alla Francia di inviarle il formulario in allegato relativo allo stato di avanzamento della procedura di recupero e di stilare un elenco dei beneficiari interessati dal recupero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato di cui all'articolo 44 septies del codice tributario francese, sotto forma di un regime di esenzioni fiscali a favore delle imprese rilevanti l'attività di imprese in difficoltà, messo in atto dalla Francia in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato è incompatibile con il mercato comune, salvi e impregiudicati gli articoli 2 e 3.

Articolo 2

Le esenzioni concesse a titolo del regime di cui all'articolo 1 non costituiscono aiuti di Stato se soddisfano le condizioni enunciate dal regolamento (CE) n. 69/2001 o dalle regole de minimis applicabili al momento della loro concessione.

Articolo 3

Gli aiuti concessi a titolo del regime di cui all'articolo 1 che soddisfano le condizioni enunciate dalla comunicazione del 1979 sui regimi di aiuti a finalità regionale o degli orientamenti del 1998 in materia di aiuti di Stato a finalità regionale o dal regolamento (CE) n. 70/2001, sono compatibili con il mercato comune a concorrenza delle intensità ammissibili.

Articolo 4

La Francia è tenuta a sopprimere il regime di aiuti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

La Francia adotterà tutte le misure necessarie al recupero, dai beneficiari degli aiuti concessi a titolo del regime di cui all'articolo 1, nonché quelli di cui agli articoli 2 e 3, e illegalmente messi a loro disposizione.

Il recupero avrà immediatamente luogo, conformemente alle procedure del diritto nazionale, al fine di permettere l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare includono interessi a decorrere dalla data nella quale gli stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari, fino alla data del loro recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale su base composta, conformemente alla comunicazione della Commissione sui tassi d'interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali.

Articolo 6

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia informerà la Commissione in merito alle misure adottate e previste per conformarvisi.

Articolo 7

La Francia fornirà tali informazioni sulla base del modulo allegato alla presente e stilerà un elenco completo delle imprese beneficiarie delle esenzioni concesse a titolo del regime di cui all'articolo 1 e degli importi versati in ciascun caso.

La Francia stilerà un elenco delle imprese beneficiarie degli aiuti concessi a titolo del regime di cui all'articolo 1 che non soddisfano le condizioni enunciate dal regolamento (CE) n. 69/2001, dalle regole de minimis applicabili al momento della concessione dell'aiuto, dal regolamento (CE) n. 70/2001, dalla comunicazione del 1979 sui regimi di aiuti a finalità regionale o dagli orientamenti del 1998 in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. L'elenco riporterà altresì gli importi dell'aiuto di cui ciascuna impresa ha beneficiato.

Articolo 8

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.

Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione

ALLEGATO

Scheda informativa sul recupero degli aiuti concessi illegalmente

1. Qual è il numero totale dei beneficiari degli aiuti?
2. Qual è l'importo totale degli aiuti concessi?
3. Qual è l'importo totale degli aiuti da recuperare?
4. In che modo le vostre autorità calcoleranno l'importo degli aiuti da recuperare?
   — capitale
   — interessi ([1]).
5. Quali sono le misure previste al fine di ottenere un recupero immediato ed effettivo dell'aiuto, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio? Specificare la base giuridica delle dette misure.
6. Quali sono le misure già adottate al fine di ottenere un recupero immediato ed effettivo dell'aiuto, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio? Specificare la base giuridica delle dette misure.
7. Qual è il termine previsto per ottenere il recupero totale degli aiuti?
8. Altri commenti.

([1]) Conformemente alla comunicazione della Commissione sui tassi d'interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali (GU C 110 dell'8.5.2003, pag. 21), il tasso di riferimento sarà applicato su base composta. Il calcolo degli interessi composti su base annuale segue la formula qui riportata: interessi = [capitale (1 + tasso d'interesse) numero di anni] – capitale.